

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi e le modifiche proposte da apportare al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.367 del 19.05.94 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.78 del 15.12.2000;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche da apportare al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.367 del 19.05.94 e successivamente modificato con deliberazione di C.C.n.78 del 15.12.2000, come riportate in allegato, riguardanti i seguenti articoli: 11 - 15 - 18 e 29.
2. Di dare atto che le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni riguardanti gli artt.11 –15 –18, sono apportate a seguito delle nuove disposizioni normative.
3. Di dare atto che la disposizione di cui all'art.29 c.5 entrerà in vigore dal 01.01.2003.

All'Amministrazione Comunale

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'art.10 della Legge 28.12.2001 n°448 ed il successivo art.2 bis del D.L.22.02.2002 n.13, convertito dalla Legge 24.04.2002 n°75, nonché l'art.5 bis del D.L.28.12.2001 n°452 convertito dalla Legge 27.02.2002 n°16, apportano modifiche al D.Lgs.15.11.93 n°507 e dettano nuove disposizioni in materia d'imposta comunale sulla pubblicità.

Si rende necessario pertanto recepire le innovazioni legislative nel Ns. vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, affinché quest'ultimo sia in linea con il dettato normativo.

Dato atto altresì delle competenze dello Sportello Unico si rende necessario, per le pratiche di pertinenza dello Stesso, attribuire a quest'Ultimo il procedimento di rilascio di autorizzazioni in materia. Tale modifica entrerà in vigore dal 01.01.2003.

Si sottopongono quindi, a Codesto Spett.le Consiglio Comunale, le modifiche proposte, come da allegato.

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)

Sesto San Giovanni, 31 ottobre 2002

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI: astenuti: LN; assenti AN.

Allegato alla delibera: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI."

Art.11:

il **2° periodo** viene sostituito nel seguente testo:

"Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."

Art.15:

viene aggiunto il **comma 4 bis** nel seguente testo:

"L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni."

Art.18:

viene aggiunto il **comma 2** nel seguente testo:

"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art.47, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n°495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie complessiva fino ai 5 metri quadrati”.

Art.29:

viene aggiunto **il comma 5** nel seguente testo:

“Nel caso in cui la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione venga presentata allo Sportello Unico, Quest'Ultimo attiverà l'istruttoria, acquisirà direttamente i pareri previsti e procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della stessa riservandosi ogni competenza in merito”.